

a m b R A
agenzia mobilità
bacino ravenna
società a responsabilità limitata

**Regolamento per il
conferimento degli incarichi
e il reclutamento
del personale**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E
IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e principi

1.1. Il presente Regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca, e per il reclutamento del personale, cui la società AmbRA – Agenzia Mobilità bacino di Ravenna s.r.l., società a totale partecipazione pubblica, intende

conformarsi in ottemperanza alla legislazione nazionale e regionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità, e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

1.2. AmbRA, nella piena adesione ai principi sopra individuati ed agli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, si impegna ad adottare tutte le possibili misure di contenimento della spesa pubblica, nel rispetto dei principi di prudenza e sana gestione finanziaria, al fine di evitare l'eccessivo incrementarsi delle spese per incarichi esterni, lavoro flessibile e spese del personale.

TITOLO I AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Art. 2 - Ambito di applicazione

2.1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano nelle ipotesi di conferimento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza, come meglio di seguito definiti:

- *"incarichi di studio"*: si intendono tali quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di studio ed approfondimento, commissionata da AmbRA nel suo interesse, il cui corretto svolgimento presuppone la consegna, da parte del professionista, di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- *"incarichi di ricerca"*: si intendono tali quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di approfondimento e ricerca, il cui programma è preventivamente definito ed individuato dall'Agenzia; tali incarichi presuppongono la redazione di relazioni scritte finali;
- *"consulenze"*: si intendono tali quegli incarichi attribuiti a professionisti, aventi ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere o l'espressione di una valutazione e/o di un giudizio ovvero attività di consulenza e/o supporto per la elaborazione di atti amministrativi, finanziari, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere.

2.2. Tutti gli incarichi sopra evidenziati costituiscono oggetto di contratti di prestazione d'opera intellettuale, ex articoli 2229 - 2238 C.C., da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA ovvero con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa.

2.3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo e del presente Regolamento:

- a) gli incarichi professionali conferiti per la difesa e l'assistenza in giudizio dell'Agenzia, ovvero per le relative pratiche di domiciliazione, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente;
- b) le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura, in quanto disciplinati dal D.lgs., n.163/2006 e connessi regolamenti di attuazione;
- c) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per il raggiungimento degli scopi dell'Agenzia;
- d) i contratti stipulati a seguito ed in connessione alla collaborazione per la presentazione di progetti di valenza nazionale o internazionale volti ad ottenere finanziamenti o cofinanziamenti pubblici.

Art. 3 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

3.1. AmbRA può conferire gli incarichi di cui al precedente articolo per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell'incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni. L'inesistenza ovvero l'insufficienza delle risorse già disponibili all'interno dell'Agenzia per fare fronte alle necessità della medesima, devono essere oggetto di previo accertamento, ed evidenziate nel provvedimento dell'Amministratore Unico di attribuzione dell'incarico ovvero di decisione di avvio della procedura pubblica di selezione.

3.2. Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione, ed in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento. A prova del possesso del requisito indicato verranno valutati, tra l'altro: titolo di laurea, precedenti attività professionali (di carattere autonomo o dipendente), pregresso svolgimento di attività analoghe con enti e/o società pubbliche, pubblicazioni scientifiche, pregressi incarichi svolti per AmbRA, da quest'ultima giudicati positivamente. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo in caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d'opera di carattere tecnico, che, per la caratterizzazione del proprio oggetto, non richiedano il possesso di un titolo di laurea, o la acquisizione di specifici titoli professionali.

3.3. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata. I contratti di prestazione professionale autonoma possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo, solamente quando previsto nell'atto di conferimento dell'incarico stesso.

3.4. Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, della eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, valutando altresì i valori remunerativi di mercato, le eventuali tariffe professionali di riferimento, ovvero i compensi già corrisposti da AmbRA o dagli Enti soci per prestazioni analoghe.

Art. 4 - Criteri e modalità di conferimento degli incarichi: indagine di mercato e trattativa diretta

4.1. Per prestazioni di consulenza e per incarichi di studio e/o ricerca il cui corrispettivo sia inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) IVA esclusa, l'incarico, fatti salvi i presupposti di cui all'art. 3 e dei requisiti generali di cui all'art. 2, può essere conferito, previa determinazione dell'Amministratore Unico, che indichi le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale dell'Agenzia, durata e oggetto dell'incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento dello stesso, all'esito di una apposita indagine di mercato attraverso una lettera invito da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, oppure, motivatamente, in via diretta da AmbRA, senza necessità di un previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

4.2. AmbRA può affidare incarichi in via diretta, senza ricorrere a procedure di selezione pubblica, anche per prestazioni di importo superiore alla cifra sopra indicata, nelle seguenti ipotesi:

- a) in casi eccezionali e di estrema urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso l'espletamento della procedura pubblica;
- b) in caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa;
- c) qualora la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato *intuitus personae*, richieda abilità e particolare qualificazione professionale dell'incaricato, nonché una pregressa conoscenza dei procedimenti, dei programmi o degli aspetti organizzativi ed operativi di AmbRA, caratteristiche tutte tali da rendere motivatamente inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure pubbliche di selezione.

Art. 5 - Criteri e modalità di conferimento degli incarichi: procedura comparativa pubblica

5.1. Per il conferimento di incarichi di consulenza e per incarichi di studio e/o ricerca il cui corrispettivo sia superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) IVA esclusa, AmbRA individua il collaboratore esterno mediante procedura comparativa da attivarsi previa determinazione dell'Amministratore Unico, che indichi le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale di AmbRA, durata e oggetto dell'incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento dello stesso.

5.2. L'avviso di selezione deve indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo massimo proposto, titoli ed esperienze professionali pregresse richieste, modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

5.3. L'avviso di selezione così redatto deve essere pubblicato per almeno quindici giorni sul sito web di AmbRA e trasmesso agli Enti soci, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura dell'incarico, di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali.

Art. 6 - Modalità di svolgimento della procedura comparativa pubblica

6.1. AmbRA effettua la procedura comparativa di cui al precedente articolo avvalendosi della propria struttura organizzativa e, se ritenuto utile ed opportuno, di apposita commissione composta da tre membri, individuati tra professionalità interne e/o esterne al personale dell'Agenzia.

6.2. La struttura organizzativa di AmbRA, ovvero la commissione se nominata, procede valutando i *curricula* pervenuti nei termini evidenziati dall'avviso di selezione, attribuendo a ciascuno di essi il punteggio corrispondente ai diversi requisiti richiesti dall'avviso, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, la eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito. L'incarico sarà conferito al professionista che avrà conseguito, sulla base della valutazione, il punteggio più elevato.

6.3. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione per titoli curriculari e valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle offerte può fare seguito un colloquio, da svolgersi con quei candidati i cui titoli professionali siano risultati almeno sufficientemente adeguati al profilo richiesto dall'avviso di selezione. In tale ipotesi, espletato anche il colloquio, l'incarico sarà conferito al professionista che avrà conseguito il punteggio complessivamente più elevato.

6.4. AmbRA rende noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul suo sito web, mantenuta per 180 giorni successivi al conferimento dell'incarico.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEL PERSONALE

Art. 7 – Principi generali

7.1. AmbRA garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai propri dipendenti, garantendo il rispetto del principio di pari opportunità a uomini e donne nell'accesso all'impiego, senza alcuna discriminazione per ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali.

7.2. AmbRA persegue l'obiettivo del costante miglioramento e aggiornamento delle competenze professionali presenti in azienda, nonché la valorizzazione delle risorse umane presenti in organico e della qualità delle prestazioni rese.

7.3. L'organico di AmbRA, in relazione alle caratteristiche costitutive e alle finalità proprie e nel rispetto della legislazione generale e di settore, può essere costituito da personale trasferito, distaccato o comandato dagli Enti soci e da società dai medesimi partecipate, anche a tempo parziale, con esperienza in materie proprie o attinenti alle finalità di AmbRA medesima; da personale assunto in applicazione di quanto previsto dall'art. 42 della L.R. 10/2008; da personale selezionato e reclutato secondo principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale.

7.4. La selezione ed il reclutamento del personale si sviluppano in coerenza con la pianificazione delle risorse economiche di AmbRA, con le necessità di risorse umane evidenziate dalla struttura organizzativa.

7.5. L'assunzione del personale, a tempo determinato o indeterminato, avviene nel rispetto delle norme di legge in vigore, e delle prescrizioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

7.6. AmbRA assicura il rispetto di quanto previsto della legge 12 marzo 1999 n. 68 per quanto riguarda le categorie protette, se e per quanto applicabile.

7.7. Le modalità di selezione ed i criteri di valutazione del personale sono adeguati ai profili professionali delle risorse umane da inserire.

7.8. Le procedure per le selezioni pubbliche si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento;
- b) imparzialità, economicità e celerità di espletamento delle selezioni, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- c) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- d) rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne;
- e) composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie della selezione, nel rispetto delle previsioni al riguardo contenute nel comma 3 lettera e) dell'art 35 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.

Art.8 - Modalità di selezione e reclutamento del personale

8.1. L'Amministratore Unico, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea dei Soci e considerate le esigenze organizzative ed operative, determina il fabbisogno di personale, identificando il profilo professionale da ricoprire e approva il relativo avviso di selezione.

8.2. L'avviso di selezione deve indicare almeno: i requisiti richiesti ai candidati (a titolo esemplificativo: titolo di studio, esperienze professionali già maturate, etc.), la categoria professionale di inquadramento, una sintetica descrizione delle principali funzioni connesse alla posizione lavorativa da ricoprire, la tipologia di contratto da sottoscrivere, il connesso trattamento economico, le modalità di svolgimento della selezione e della eventuale preselezione, i termini e modalità di presentazione delle domande.

8.3. L'avviso di selezione così redatto deve essere pubblicato per almeno quindici giorni sul sito web di AmbRA e trasmesso agli Enti soci, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura del profilo professionale richiesto, di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali.

8.4. Scaduti i termini per la presentazione delle domande l'Amministratore Unico procede alla nomina della Commissione, composta da tre membri, individuati tra professionalità interne e/o esterne al personale di AmbRA.

8.5. La commissione al termine dei propri lavori procede a formulare una graduatoria sulla base del punteggio assegnato. L'ordine definito dalla graduatoria è vincolante per l'attivazione dei procedimenti di assunzione.

8.6. Le procedure di selezione e l'inserimento in graduatoria non costituiscono in alcun modo proposta contrattuale da parte di AmbRA che dia diritto all'assunzione.

8.7. È facoltà di AmbRA di avvalersi della graduatoria dei candidati valutati idonei in caso di mancata copertura della posizione oggetto della selezione, anche per rinuncia, decadenza, licenziamento o altre cause di forza maggiore da parte dei soggetti risultati successivamente in posizione utile della graduatoria, ovvero per procedere a sostituzioni temporanee di personale con analogo profilo professionale, per la durata di 24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

8.8. AmbRA rende noto il risultato della selezione pubblica mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul suo sito web, mantenuta per 180 giorni successivi al termine della procedura di selezione.

8.9. Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d) del DPR 10 gennaio 1957, n. 3. Sono esclusi, inoltre, coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni.

8.10. L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima dell'assunzione ed il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

8.11. Qualora AmbRA, per comprovati motivi tecnici e/o organizzativi, non sia in condizione, anche temporaneamente, di svolgere direttamente le attività di cui ai commi 9.4. e 9.5. queste potranno essere affidate a impresa specializzata nella ricerca del personale, selezionata secondo le

regole di evidenza pubblica applicabili; in sede di affidamento l'impresa aggiudicataria assumerà specifico obbligo di rispetto dei principi e delle procedure definiti dal presente regolamento e delle determinazioni correlate.

Art. 9 – Costituzione del rapporto di lavoro

9.1. Il rapporto individuale di lavoro, a tempo determinato o a tempo indeterminato, si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro in cui sono indicati:

- a) la data di inizio del rapporto di lavoro,
- b) il profilo professionale,
- c) il trattamento economico e contrattuale,
- d) la durata dell'eventuale periodo di prova,
- e) la sede dell'attività lavorativa.

Art. 10 - Pubblicità del Regolamento

10.1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web di AmbRA e trasmesso agli Enti soci.

F.to PIER DOMENICO LAGHI
" IRA BUGANI Notaio

